



# COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

*Provincia di Cosenza*

## ORIGINALE DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

n. 58 del 30/10/2019

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT.A) DEL D.LGS N.267/2000 – SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE PAOLA N. 592/2017**

L'anno **DUEMILA DICIANNOVE**, il giorno **TRENTA** del mese di **OTTOBRE**, dalle ore 15,52 nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla **PRIMA** convocazione in sessione **ORDINARIA - PUBBLICA** che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N°	CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE	N°	CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE
01	CASCINI VINCENZO	X		10	FERRO BARBARA	X	
02	IMPIERI FRANCESCA	X		11	FIORILLO AGNESE	X	
03	LIPORACE MARCO	X		12	TRIBUZIO DANIELA	X	
04	CRISTOFARO VINCENZO	X		13	GRECO EUGENIO	X	
05	SCAVELLA MARIA ROSA	=	X				
06	SPINELLI VINCENZO	X					
07	CARROZZINO VINCENZO	X					
08	SCOGLIO STEFANIA	X					
09	CETRARO SALVATORE	X					
Assegnati n. 13		in carica n. 13		Presenti n. 12		Assenti n. 1	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza l'Avv. Vincenzo Carrozzino nella sua qualità di **PRESIDENTE** Partecipa, con funzioni di verbalizzante il Segretario Comunale Dott. Gianpaolo Santopaolo

IL PRESIDENTE

Legge la proposta, avendo ad oggetto: “

“**RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT.A) DEL D.LGS N.267/2000 – SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE PAOLA N. 592/2017**”

*IL PRESIDENTE, pone a votazione la proposta redatta dal Responsabile del Settore n. 7 Tecnico – Manutentivo – Ing. Paola Di Stio, avente ad oggetto:*

**RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT.A)  
DEL D.LGS N.267/2000 – SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE PAOLA N. 592/2017**

*Presenti e votanti n. 12*

- *Voti favorevoli n. 8 (CASCINI-IMPIERI-LIPORACE- CRISTOFARO-SPINELLI-CARROZZINO -SCOGLIO-CETRARO -*
- *Voti contrari n. 4 (Ferro – Fiorillo – Tribuzio – Greco)*

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

*VISTA la proposta redatta dal Responsabile del Settore n. 7 Tecnico – Manutentivo – Ing. Paola Di Stio, avente ad oggetto:*

**RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT.A)  
DEL D.LGS N.267/2000 – SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE PAOLA N. 592/2017**

*allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.*

*Ritenuto dover procedere al formale riconoscimento del debito di che trattasi;*

*Considerato che da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a rilevare i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, ritenuto competenza del Dirigente del Settore Tecnico la predisposizione della proposta di delibera consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio onde evitare aggravio di spese per il Comune;*

*Visto il vigente Statuto Comunale;*

*Visto il vigente Regolamento di Contabilità;*

*Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;*

*Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti acquisito sulla proposta della presente deliberazione;*

*Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Settore Economico in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;*

*VISTA la dichiarazione di voto a firma dei consiglieri FERRO-FIORILLO-TRIBUZIO E GRECO.*

### **DELIBERA**

*Con la seguente votazione:*

- *Presenti e votanti n. 12*
- *Voti favorevoli n. 8 (CASCINI-IMPIERI-LIPORACE-CRISTOFARO-SPINELLI-CARROZZINO -SCOGLIO-CETRARO -*
- *Voti contrari n. 4 (Ferro – Fiorillo – Tribuzio – Greco)*

1) di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;

2) di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio riferito alle spese di giudizio a favore della Sig.ra FATA FEDERICA pari all'importo complessivo così ammontante:

- sorte titolo esecutivo €. 2.949,14

- Interessi legali e rivalutazione monetaria dal 05/04/2019 al 20/09/2019 €. 33,16

- competenze e spese liquidate in sentenza €. 2.760,09

TOTALE DEBITO FUORI BILANCIO €5.742,39 derivante da Sentenza del Giudice di Pace di Paola n. 592/2017

3) di dare atto che non è possibile provvedere al ripiano di tali debiti con le modalità previste ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

4) di disporre che il Responsabile dell'area Amministrativa, ai sensi dell'art. 23, comma 5 legge 27/12.2002 trasmetta l'atto all'Organo di Revisione Economico -Finanziario e alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere in merito con voti favorevoli n. 8 e n. 4 contrari

#### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000.

**PER LA REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Data 24/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Ing. Paola Di Stio

**PER LA REGOLARITA' TECNICO-CONTABILE**

Si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Data 24/10/2019

UFFICIO RAGIONERIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DOTT.SSA ANTONIETTA GROSSO CIPONTE

IL SEGRETARIO

Dott. Gianpaolo Santopaolo

IL PRESIDENTE

Avv. Vincenzo Carrozzino

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Daniele Ponte, visti gli atti d'ufficio, attesta che ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.6.2009, n. 69, la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line il **27 NOV. 2019** al n.....

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

DANIELE PONTE

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT. A) DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267 A SEGUITO DI SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PAOLA N. 592/2017.**

**PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso che l'art. 194 del TUEL prevede che:**

1. *Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

*a) sentenze esecutive;*

*b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*

*c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*

*d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*

*e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti, degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;*

**Atteso** che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali";

**Dato atto** che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

**Considerato** che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

**Considerato** che il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

**Considerato** che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

**Premesso che:**

- la sig.ra FATA Federica ha promosso davanti al Giudice di Pace di Paola, una causa civile (n. 806/16), per risarcimento danni contro il Comune di belvedere Marittimo, perché mentre percorreva a piedi la strada comunale di Via G. Fortunato a causa di una buca presente sul marciapiede, cadeva rovinosamente a terra;

- con sentenza nr. 592/2017 emessa dal Giudice di Pace di Paola, il Giudice ha accolto il ricorso condannando il Comune al risarcimento dei danni;

Visto l'Atto di Precetto acquisito al protocollo dell'Ente al n. 11405 del 26/06/2018 e l'Atto di Pignoramento acquisito al protocollo al n. 16281 del 15/10/2018;

Considerato che:

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, poiché il vigente testo del c.p.c. all'art. 282, definisce la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva tra le parti, discendendone la legittimità del riconoscimento del debito fuori bilancio;

- nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;

Considerato che da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a rilevare i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, ritenuto competenza del Dirigente del Settore Tecnico la predisposizione della proposta di delibera consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio onde evitare aggravio di spese per il Comune;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti acquisito sulla proposta della presente deliberazione;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Settore Economico in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso,

#### PROPONE

1) - di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;

2) - di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio riferito alle spese di giudizio a favore della sig.ra FATA Federica pari all'importo complessivo così ammontante:

- Sorte titolo esecutivo € 2.949,14

- Interessi legali e rivalutazione monetaria dal 05/04/2016 al 20/09/2019 € 33,16


- Competenze e spese liquidate in sentenza € 2.760,09

- TOTALE DEBITO FUORI BILANCIO € 5.742,39 derivante da Sentenza del Giudice di Pace di Paola nr. 592/2017;

3) di dare atto che non è possibile provvedere al ripiano di tali debiti con le modalità previste ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

4) di disporre che il Responsabile dell'area Amministrativa, ai sensi dell'art. 23, comma 5 legge 27/12.2002 trasmetta l'atto all'Organo di Revisione Economico -Finanziario e alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

Il Responsabile del Settore





Il debito fuori bilancio che oggi è oggetto di riconoscimento del Consiglio Comunale, in quanto derivante da atto giudiziario esecutivo, non essendo stato tempestivamente portato all'approvazione del Consiglio Comunale, contravvenendo alla normativa vigente che impone l'approvazione di tale tipologia di debito nell'anno di competenza, comporta il nostro voto contrario alla sua approvazione.

# COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

PROVINCIA DI COSENZA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

COMUNE DI BELVEDERE M.MO
Provincia di Cosenza
Ott 2019
Prot. n. 14323

Verbale n. 54 Data 23.10.2019	<b>OGGETTO: Parere sulle proposte di deliberazione di Consiglio Comunale numerate dalla 1 alla 48 ad oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS. N. 267/2000</b>
----------------------------------	--

L'anno 2019, il giorno ventitré del mese di Ottobre alle ore 09.00, l'organo di revisione economico-finanziaria ha iniziato a lavorare nel proprio studio sito in Marina di Strongoli (KR) alla Via Amoxidano per esprimere il proprio parere in merito alle proposte di deliberazione del Consiglio comunale numerate dalla 1 alla 48 ad oggetto: **DEBITI FUORI BILANCIO. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS. N. 267/2000;**

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 9, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio e transazioni;

Esaminate le proposte in oggetto con le quali si dispone il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio per l'importo complessivo di € 4.055.673,21 così riepilogati:

CAUSALE	IMPORTO
a) sentenze esecutive	€ 1.399.866,56
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 del T.U. n. 267/2000, ed il disavanzo derivi da fatti di gestione	
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali	
d) procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità	
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 del T.U. n. 267/2000, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza	€ 2.655.806,65
<b>Totale debiti fuori bilancio €</b>	<b>€ 4.055.673,21</b>

Dato atto che non è possibile provvedere al ripiano di tali debiti con le modalità previste ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;


parere FAVOREVOLE sulle proposte di deliberazione in oggetto esclusivamente come fase propedeutica alla delibera di dissesto finanziario dell'Ente, non ricorrendo i presupposti per il ripiano di tali debiti con le modalità previste ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Si rileva inoltre la presenza di ulteriori passività prive di copertura finanziaria già rilevate dagli uffici competenti, non ancora presentati al Consiglio Comunale, per un totale pari ad Euro 905.623,89, ovvero:

- Debito nei confronti di Aquasystem s.r.l e Belmonte Giovanni di cui alle fatture n. 6/2016 e 29/2016 per un importo pari ad Euro 14.362,25;
- Debito nei confronti della Regione Calabria per revoca finanziamento di cui alla nota prot. SIAR n. 0376136 del 07.11.2018 per l'importo di Euro 33.238,47;
- Debito nei confronti della provincia di Cosenza per tributo TEFA per un importo pari ad Euro 132.046,50;
- Debito nei confronti della sigr.ra Leo Servidio Enrichetta per esproprio relativo alla sentenza TAR Calabria n. 1294/2017 per un importo pari ad Euro 160.584,98 derivante da mancata erogazione del mutuo da parte di C.DD.PP;
- Debiti per parcelle legali per l'importo pari ad Euro 201.572,01;
- Debiti nei confronti di Elettroimpianti s.n.c per servizi erogati, pari ad Euro 18.762,49;
- Quota capitale Decreto Ingiuntivo n. 119/2018 pari ad Euro 68.490,62 (somma da accantonare in attesa dell'esito del finanziamento regionale);
- Forniture Hera Comm s.r.l. anno 2017 per un importo pari ad Euro 156.144,90;
- Interessi passivi già maturati su forniture pari ad Euro 120.421,67.

La seduta si è conclusa alle ore 11.00

Letto, approvato e sottoscritto.

  
L'organo di revisione economico-finanziaria  
Dott.ssa Filomena Chiarina Turano



# COMUNE di BELVEDERE MARITTIMO

(PROVINCIA di COSENZA)

## SERVIZIO LEGALE

ANNO 2018

AUTORITA' GIUDIZIARIA 158/172

DI PAOLA

PRODUZIONE PER

IL COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

CONTRO

KASIA FEDERICO

UDIENZA DI TRATTAZIONE \_\_\_\_\_

OGGETTO: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



COPIA

Sesa/RA9

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. N. 582/17

CRON. N. 2315/17

IL GIUDICE DI PACE DI PAOLA

REP. N. 182/17

Dott.ssa Daniela Turco, ha pronunciato la seguente

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO  
Provincia di Cosenza

R.G. N. 806/16

SENTENZA

28 FEB 2018

UD. DIS. 15/6/17

Nella causa civile n. 806/2016 R.G.A.C.

DEP. 26/6/17

Prot. N

3337

OGGETTO: risarcimento del danno da insidia.

TRA

FATA Federica (C.F.- FTA FRC 96R56, C588P), nata a Cetraro (CS) il 16/10/1996 e residente in Acquappesa (CS), C.da Bergamoto, n. 44, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Rizzo (C.F.- RZZ MHL 62H10 D086D), giusta procura stesa a margine dell'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Cetraro (CS), via Indipendenza, n. 3

ATTORE

E

Comune di Belvedere Marittimo (CS), in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t.

CONVENUTO CONTUMACE

CONCLUSIONI

All'udienza del 15/06/2017 il solo attore concludeva come da verbale in pari data riportandosi ai propri atti e scritti difensivi.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va chiarito che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 cod. proc. Civ., come novellato dall'art. 45, comma 17, L.

18/06/2009, n. 69.

Ancora preliminarmente occorre precisare che il Comune di Belvedere Marittimo (CS), seppur regolarmente citato, non si costituiva nei modi e nei termini di legge e, pertanto, se ne deve dichiarare la contumacia.

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore conveniva in giudizio il Comune di Belvedere Marittimo (CS) ed esponeva che in data 29/07/2013, durante la manifestazione "Note di Fuoco", all'epoca minorenni, mentre percorreva a piedi la via G. Fortunato in Belvedere Marittimo, precisamente all'altezza del numero civico 41, a causa di una buca presente sul marciapiede sconnesso e non segnalata, cadeva rovinosamente a terra e riportava danni fisici. Conclusivamente, pertanto, richiedeva di essere integralmente risarcita dal Comune di Belvedere Marittimo, ritenuto responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c..

Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.

In diritto, recente sentenza della Suprema Corte afferma che, per le strade aperte al pubblico transito, è configurabile a carico dell'Ente proprietario, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., tale responsabilità per l'Ente è ipotizzabile quando, per le ridotte dimensioni, è possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza sulla strada pubblica (cfr. Corte di Cassazione sentenza, 14/02/2013, n. 3640).

In tali casi, accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di un'anomalia della strada stessa (onere che grava sull'attore), l'Ente ha il preciso onere di dimostrare di non aver potuto far nulla per evitare il danno, e tale impossibilità si realizza quando la situazione che provoca il danno si manifesta in maniera improvvisa, atteso che solo tale ipotesi integra il caso



fortuito previsto dallo stesso art. 2051 c.c. e tale dimostrazione il Comune di Belvedere Marittimo (CS) non l'ha fornita adeguatamente.

Nella fattispecie sottoposta alla nostra attenzione non emergono dubbi sull'an e sulla dinamica del sinistro. In particolare, la teste escussa nel corso dell'istruttoria, sig.ra Occhiuzzi Giuseppina, indifferente, precisava: "ero presente al momento del sinistro ed era presente una grossa buca in via G. Fortunato in Belvedere Marittimo, dove Fata Federica inciampava. Non esisteva alcuna segnalazione. Ero presente quando Fata Federica cadeva rovinosamente al suolo a causa della buca. Tornavamo dalla manifestazione "Note di Fuoco" ed erano l'una, una e mezza. L'illuminazione era assolutamente scarsa. Preciso, altresì, che la sig.ra Fata Federica non riusciva a camminare e raggiungere l'autovettura dei genitori" (cfr. verbale di udienza del 06/03/2017). Dello stesso tenore le dichiarazioni degli altri testi escussi nel corso della medesima udienza, sig.ra Cecchetto Barbara e Fata Giancarlo, i quali confermavano la dinamica del sinistro per come narrata da parte attrice nel proprio atto introduttivo. In particolare, la sig.ra Cecchetto, madre di Fata Federica, precisava che quest'ultima lamentava un forte dolore sia al ginocchio sinistro che al piede destro e vi era fuoriuscita di sangue dal ginocchio, che si presentava sbucciato e tumefatto. Entrambi i testi, inoltre, confermavano che la buca non era preventivamente segnalata e l'illuminazione pubblica era scarsa (cfr. medesimo verbale).

Peraltro, tali circostanze non venivano contestate dall'odierna parte convenuta, che rimaneva contumace nel corso del giudizio e non inviava nemmeno la documentazione in suo possesso.

La responsabilità del sinistro è senz'altro da ricondurre all'Ente gestore della

strada, il Comune di Belvedere Marittimo, il quale ometteva anche di apporre la dovuta segnaletica di pericolo.

Non v'è dubbio, dunque, che sussiste responsabilità extracontrattuale della P.A., nei confronti del cittadino per danni da cattiva manutenzione dalla quale deriva la cd. "insidia", intesa come situazione di pericolo occulto dovuto ad un'anomalia della pavimentazione. Ma v'è di più, in tali casi, è ipotizzabile anche una responsabilità più incisiva e onerosa per la P.A. attribuendo ad essa l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire e ad impedire che il bene demaniale presenti, per l'utente una situazione di pericolo occulto produttivo di danni a terzi, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, al fine di far valere la propria mancanza di colpa e, se del caso, il concorso di colpa del danneggiato (Cfr. recente Cass. Civ., Sez. III, 14 marzo 2006, n. 5445).

Quanto al danno fisico lamentato, il C.T.U. nominato, dott. Pietro Borsani, evidenzia che la sig.ra Fata Federica, nel sinistro per cui è causa, riportava un "trauma distorsivo caviglia destra con infrazione base del V metatarso".

Tali lesioni hanno comportato un periodo di Inabilità Temporanea Totale di gg. 7; di Inabilità Temporanea Parziale di gg. 14 al 75%, residuano, inoltre, postumi a carattere permanente quantificati nella misura del 3%.

Il Giudice condivide i risultati della consulenza tecnica, salvo che per la percentuale di danno biologico permanente riconosciuta, la quale deve essere ridotta, in relazione al danno fisico subito ed in conformità al D.M. 25/6/2015 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 162 del 15/7/2015, al 2%.

Pertanto, andrà liquidato alla sig.ra Fata Federica l'importo di € 2.949,14 a titolo di danno fisico, oltre interessi dalla domanda al soddisfo che il Comune



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

di Belvedere Marittimo (CS) dovrà corrispondere all'attore, così specificato:

I.T.T. gg. 7, pari ad € 322,70 (45.70x7); I.T.P. gg. 14 al 75%, pari ad € 484,05 (45.70x14x75%); Danno biologico permanente pari ad € 1.677,91; Danno morale, calcolato sulla sola invalidità permanente, pari ad € 419,48; Spese mediche sostenute e documentate pari ad € 45,00.

In riferimento all'ulteriore richiesta risarcitoria avanzata da parte attrice, ex art. 1226 c.c., questo Giudicante ritiene di non poterla riconoscere, atteso che non è stata concretamente provata nel corso del giudizio.

Le spese seguiranno la soccombenza e verranno liquidate come da dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al DM 140/2012 per come modificato e integrato dal DM 55/2014.

P.Q.M

Il Giudice di Pace di Paola in epigrafe, definitivamente pronunciando sulla domanda n. 806/2016 proposta da FATA Federica con atto di citazione ritualmente notificato, nei confronti del Comune di Belvedere Marittimo (CS), in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., ogni diversa istanza ed eccezione rigettate, così dispone:

- 1) Dichiara la contumacia del Comune di Belvedere Marittimo (CS);
- 2) Dichiara responsabile del sinistro per cui è causa il Comune di Belvedere Marittimo, come in motivazione, e lo condanna al pagamento, in favore della sig.ra FATA Federica, della somma di € 2.949,14, per i danni fisici subiti, con interessi da calcolarsi dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
- 3) Condanna, altresì, il predetto convenuto al pagamento delle spese di lite che liquida, giusti i parametri medi di cui ai DM richiamati, in

complessivi € 1.205,00 oltre spese anticipate, spese forfettarie al 15%, IVA e C.P.A. come per legge, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori antistatari;

- 4) Pone definitivamente a carico dell'odierna parte convenuta le spese di C.T.U. che si liquida in € 377,00 (€ 300,00 già trattenuti a titolo di acconto), oltre oneri, in favore del Dott. Pietro Borsani.

Così deciso in Paola, li 19/06/2017

IL GIUDICE DI PACE

Dott.ssa Daniela Turco

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PAOLA  
Deposito in Cancelleria  
Oggi 26 GIU 2017

IL CANCELLIERE  
Dott.ssa La BRINO



Copia conforme all'originale  
Esecutiva rilasciata a richiesta dell'Avv. M. RIZZO

Paola li 26 FEB. 2018

IL CANCELLIERE  
Dott. *[firma]*



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PAOLA  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DELLE LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Paola li 26 FEB. 2018

IL CANCELLIERE  
Dott. *[firma]*



Per copia conforme ad altra copia  
rilasciata con formula esecutiva.

Paola li 26 FEB. 2018

IL CANCELLIERE  
Dott. *[firma]*



**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PAOLA**

Via Falcone e Borsellino – Tel.: (0982) 589023 Fax:(0982) 589001  
87027 PAOLA (COSENZA)

**CERTIFICATO DI PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA**

(Art. 124 att. c.p.c.)

IL CANCELLIERE

del suddetto Ufficio;

CERTIFICA

che avverso la sentenza n. 582/17 del 26.06.2017 non è stato proposto nei termini di legge appello o ricorso per cassazione, né istanza di revocazione per i motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 395 del c.p.c. e non è stata proposta impugnazione nel termine previsto dall'art. 327 del c.p.c.

Si rilascia a richiesta dell'Avv. MICHELE RIZZO per gli usi consentiti dalla Legge.

Paola, li 28 FEB. 2018

IL CANCELLIERE

*[Handwritten signature]*



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PAOLA  
Copia conforme all'originale

Paola, li 26 FEB. 2018

IL CANCELLIERE  
Dott.ssa Ida BRUNO

*[Handwritten signature]*



# Studio Legale Rizzo

Patrocinio nelle Magistrature Superiori

Avv. Michele Rizzo  
Cassazionista

Via Indipendenza, 3 - 87022 - Cetraro M.na (CS)  
Tel. e Fax 0982-971597

e-mail: avv.michelorizzo@libero.it Pec: avv.micheloenricorizzo@unilpec.it

Avv. Vania Serena Oliverio  
Cassazionista

Via Andrea Boffile, 2 - 00195 - Roma

Tel. 06-39746768 - Fax. 06-99332357

e-mail: vaniaserenaoiverio@libero.it Pec: vaniaserenaoiverio@ordineavvocateroma.org

Avv. Concetta Erika Spaccarotella  
Praticante Avv. Emanuela Matta

e-mail: erikaspa@yaho.it

Pec: avv.c.erikaspa@pec.it

e-mail: mattaemanuela1986@libero.it

Pec: mattaemanuela@pec.it

## Relata di notifica ex lege 21 gennaio 1994 n. 53

Io sottoscritto avv. Michele Rizzo, del Foro di Paola, autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Paola, con provvedimento n. 32/2011 reg. Cron. del 16 maggio 2011, ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge n. 53 del 21 gennaio 1994 in tema di notifiche degli atti civili ed amministrativi e, per l'effetto a provvedere alle notifiche a mezzo dell'Ufficio Postale, attesta e dichiara di aver notificato la retro estesa Sentenza n. 592/2017 resa dal Giudice di Pace di Paola ed il relativo Certificato di passaggio in giudicato della sentenza al:

**1- Comune di Belvedere Marittimo (CS)**, in persona del Sindaco p.t., con sede in via Maggiore Mistorni, n. 1.- 87021 - Belvedere M.mo (CS), mediante il Servizio Postale, e precisamente mediante l'Ufficio Postale di Cetraro (CS), consegnando all'Ufficiale Postale addetto allo Sportello l'originale dell'atto e numero una copia, conforme dello stesso, sul quale l'addetto allo Sportello ha apposto il timbro di vidimazione previsto dall'art. 3, comma 2, legge n. 53 del 21 gennaio 1994, ed inserito la copia nella rispettiva busta per la spedizione a mezzo raccomandate a.r. recante il n. **76759164397-8** indirizzata al **Comune di Belvedere Marittimo (CS)**, in persona del Sindaco p.t., presso l'indirizzo sopra indicato .

Sulla busta, conforme al modello prestabilito dall'amministrazione Postale per la notifica a mezzo posta, sono stati apposti il numero del registro cronologico di cui all'art. 8 legge n. 53 del 21 gennaio 1994, depositato presso lo studio del sottoscritto e vidimato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Paola, recante il n. 32/2011, il timbro con il domicilio del sottoscritto avvocato e la firma dello stesso.

Cetraro, **27 FEB. 2018**



Avv. Michele Rizzo

MITTENTE

*Studio Legale*  
*Stm. Michele Ruggia*  
*Praticante nella Magistratura Civile*  
Via Indipendenza, 3 - 87022 Cotrone Marina (Cs)  
Tel. e Fax 0982 971597

**NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI**

Al sensi della legge 21/01/1994, n. 53  
Autorizzazione  
del Consiglio Ordine Avvocati di **Paola**  
n. **39/111** del **20/11**

N. **F-39/111** del Registro Cronologico

Firma dell'Avvocato notificante

Racc. N.°

AG



76759164397-8

**Avvertenza:** presente plico deve essere consegnato possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnato a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario o a persona addetta alla casa o al servizio di esso, purché il consegnatario non sia manifestamente affetto da malattia mentale e non abbia età inferiore ai quattordici anni. In mancanza delle persone autorizzate il plico può essere consegnato al portiere dello stabile o a persona che vincolata da rapporto continuativo, è tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

**COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO**  
**IN PERSONA DEL SINDACO P.**  
**VIA MAGGIORE HISTORICI, 1**  
**87021 BELVEDERE MARITTIMO**  
**(CS)**

Postaraccomandata

AR

ID0767591643978 87021

21247 87022 - GETRARO MARIN  
A (CS)

1-PT0765334

Posteitaliane



27.02.20  
Euro 00



(Seperazione)

# Studio Legale Rizzo *Ossere*

Patrocinio nelle Magistrature Superiori

COPIA

Avv. Michele Rizzo  
Cassazionista

Via Indipendenza, 3 - 87022 - Cetraro M.mo (CS)  
Tel. e Fax 0982-971597

e-mail: avv.michele.rizzo@libero.it Pec: avv.michele.enricorizzo@puntopec.it

Avv. Vania Serena Oliverio  
Cassazionista

Via Andrea Bignelli, 2 - 00195 - Roma  
Tel. 06-39746768 - Fax. 06-99332357

e-mail: vaniaoliverio@libero.it Pec: vaniaserenaoiliverio@ordin.cavocciroma.org

Avv. Concetta Erika Spaccarotella

e-mail: erikaspa@yaho.it

Pec: avv.c.erikaspaaccarotella@pec.it

Praticante Avv. Emanuela Mattia

e-mail: mattiamanuela1986@libero.it

Pec: mattiamanuela@pec.it



## TRIBUNALE DI PAOLA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI E CONTESTUALE CITAZIONE EX ART. 543 C.P.C.

Per

**FATA FEDERICA**, C.F.: FTAFCRC96R56C588P, nata a Cetraro (CS) il 16.10.1996, elettivamente domiciliata in Cetraro (CS) alla Via Indipendenza, n. 3, presso lo studio dell'Avv. Michele Rizzo del Foro di Paola, che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata a margine del presente atto. L'Avv. Rizzo, dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al numero di fax 0982.971597 oppure a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: avv.michele.enricorizzo@puntopec.it

**Avv. Michele Rizzo in proprio**, nato a Cosenza il 10.06.62, C.F.: RZZMHL62H10D086D e residente in Cetraro (CS) via Santa Maria di Mare, n.10 che sta in giudizio in proprio, con domicilio eletto presso il suo studio in Cetraro (CS) Via Indipendenza, 3. L'Avv. Rizzo dichiara di voler ricevere le Comunicazioni di Cancelleria al numero di fax 0982.971597 oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata: avv.michele.enricorizzo@puntopec.it

Contro

Comune di Belvedere M.mo, in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in via G. FORTUNA<sup>70</sup>, n.65 Belvedere M.mo (CS)

PREMESSO

- Che, la sig.ra Fata Federica conveniva in giudizio dinnanzi al Giudice di Pace di Paola - dott.ssa Turco - il Comune di Belvedere M.mo per sentire accertare la sussistenza della responsabilità dell'ente comunale ai sensi dell'art. 2051

Io sottoscritta **FATA FEDERICA**

Informato ai sensi dell'art. 4, 3° co., del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, delego **L'AVV. MICHELE RIZZO**

a rappresentarmi e difendermi, con facoltà di farsi sostituire nel presente giudizio ed in ogni sua fase e grado nonché ad effettuare le eventuali transazioni inerenti, ratificando sin da ora il **SUO** operato ed autorizzandolo **altresì** ad incassare somme e quietanzare, a proporre impugnazioni, a rinviare agli atti ed accettare rinunce, a proporre domande riconvenzionale, a chiamare terzi in causa conferendogli ogni altro potere e facoltà previsti dalla legge e connessi con il mandato difensivo. Eleggo domicilio presso il **SUO** Studio in Cetraro, alla Via Indipendenza, N.3. Autorizzo il Nominato procuratore al trattamento dei dati personali sensibili secondo le norme in vigore e per l'esclusivo espletamento del mandato.

Cetraro, li **28.09.18**

**FATA FEDERICA**

La firma è vera ed autentica

Firma Avvocato Michele Rizzo

**FATA AVV. MICHELE RIZZO**

c.c. ed in via gradata ai sensi dell'art. 2043 c.c., con vittoria di spese in favore del sottoscritto procuratore antistatario;

- Che, il giudizio veniva iscritto al n. 806/2016 R.G. e si concludeva con sentenza n. 592/2017 con la quale veniva dichiarato responsabile del sinistro per cui è causa il Comune di Belvedere M.mo e lo condannava al pagamento, in favore di Fata Federica, della somma di € 2949,14 per i danni fisici subiti, con interessi da calcolarsi dalla domanda sino all'effettivo soddisfo nonché condannava il predetto convenuto al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1205,00, oltre spese anticipate, spese forfettarie al 15% IVA e CPA, come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;

- Che, avverso la sentenza di cui sopra, non veniva proposta alcuna impugnazione, e passava in giudicato in data 26 giugno 2017, come da attestazione resa dalla cancelleria del Giudice di Pace in data 26 febbraio 2018;

## CONSIDERATO

- Che, suddetta sentenza veniva notificata all'ente comunale, munita di formula esecutiva e certificato di passaggio in giudicato in data 27 febbraio 2018 e veniva ricevuta in data 28 febbraio 2018;
- che, nonostante la notifica del titolo, il debitore non provvedeva al pagamento del dovuto;
- che, peraltro, anche la nota pec del 14 giugno 2018, con la quale si sollecitava il pagamento del dovuto all'Ente, rimaneva priva di riscontro;
- che, quindi, con atto di precetto del 20.07.2018 notificato in data 24 luglio 2018, gli odierni istanti intimavano al Comune di Belvedere di ottemperare al titolo e, all'uopo, pagare entro il termine di dieci giorni, la complessiva somma di € 4.871,95 in favore di Fata Federica e di € 1.768,65 in favore del procuratore antistatario nel domicilio eletto;
- che, nell'atto di precetto veniva richiesta la somma di € 217,50, (per come richiamata dall'avviso di pagamento) relativa alla registrazione della sentenza di cui sopra, ma nelle more, stante il mancato pagamento da parte dell'ente, veniva notificata alla Fata Federica addirittura la relativa cartella esattoriale n. 03420180013817228000, pari ad € 295,71, quale obbligato in solido;
- che, quindi, anche suddetto importo aggiuntivo della tassa di registrazione, relativo agli interessi maturati nelle more, deve essere adempiuto dall'ente comunale, quale parte soccombente nel giudizio di merito;
- che, nonostante la notifica del precetto, il Comune di Belvedere M.mo non ottemperava al pagamento delle somme precettate in favore di Fata Federica e del sottoscritto procuratore;
- che, dunque, la sig.ra Fata Federica ed il sottoscritto procuratore sono rispettivamente creditori della complessiva somma di € 4871,95 oltre interessi da calcolarsi dalla domanda sino all'effettivo soddisfo ed € 1768,65, nei confronti dell'ente comunale;
- che, è intenzione dei creditori procedere all'esecuzione forzata, nei limiti consentiti dalla legge, sulle somme di proprietà del Comune di Belvedere M.mo e depositate presso Unicredit Banca;



# Studio Legale Rizzo

- che, pertanto, gli istanti intendono sottoporre a pignoramento e chiedere l'assegnazione delle somme di proprietà del Comune di Belvedere M.mo depositate presso il tesoriere Unicredit Banca Via Giustino Fortunato, 68, 87021 Belvedere Marittimo (CS);

Tanto premesso e considerato, l'avv. Michele Rizzo in proprio e nell'interesse della sig.ra Fata Federica

## Citano

- Unicredit Banca, in persona del legale rappresentante pro-tempore, presso l'Agenzia di Belvedere M.mo, con sede in via Giustino Fortunato, n. 68 - 87021 - Belvedere Marittimo (CS);
- Comune di Belvedere M.mo, in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in via G. Fortunato, n.65 Belvedere M.mo (CS)

a comparire innanzi al Tribunale di Paola, Sezione Civile Esecuzioni, nei noti locali in Paola - rione Giacotensi Via Falcone e Borsellino, all'udienza che ivi si terrà il giorno 03 DIC. 2018, ore 9:00 e segg., affinché, quanto alla Banca Unicredit Banca, in persona del legale rapp.te pro-tempore, renda la dichiarazione del terzo prescritta dall'art. 547 c.p.c. e quanto al Comune di Belvedere M.mo giacché sia presente alla dichiarazione ed agli atti ulteriori, invitando i medesimi ad eleggere domicilio presso il circondario del Giudice dell'Esecuzione.

Invita, altresì, il terzo a comunicare la dichiarazione di cui sopra al creditore procedente entro 10 giorni dalla notifica del presente atto a mezzo raccomandata a.r., ovvero a mezzo di posta elettronica certificata ferma la facoltà di rendere detta comunicazione direttamente all'udienza.

## AVVERTE

che, in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dalla medesima comparendo in un'apposita udienza e che qualora non dovesse comparire alla fissanda udienza o, sebbene comparsa, non dovesse rendere la dichiarazione di cui all'art 547 c.p.c., il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione (ex 4° comma art. 543 c.p.c.).

Avverte altresì il debitore che, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.

Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 si dichiara che il valore del presente procedimento è pari ad Euro € 6.640,6 e quindi, il contributo unificato è pari ad € 139,00.

Cetraro, 27 settembre 2018.

Avv. Michele Rizzo

## ATTO DI PIGNORAMENTO E RELAZIONE DI NOTIFICA

Ad istanza della sig.ra Fata Federica, come sopra rappresentata e domiciliata, e dell'avv. Rizzo Michele in proprio, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Notificazioni ed Esecuzioni presso il Tribunale di Paola, visto il titolo esecutivo, costituito dalla sentenza n. 592/17 resa dal Giudice di Pace di Paola resa esecutiva in data 26.02.2018, notificata il 27.02.2018 e ricevuta il 28.02.2018, visto l'atto di precetto del 20.07.2018, notificato il 24.07.2018 e ricevuto il 26.07.2018 con i quali si intimava al Comune di Belvedere M.mo in persona del sindaco p.t. di pagare la somma di € 4.871,95 in favore di Fata Federica e di € 1.768,65 in favore del procuratore antistatario Avv. Rizzo nel domicilio eletto, oltre spese di notifica del precetto, interessi maturandi e successive occorrente.

### HO PIGNORATO

Presso la Unicredit Banca, Agenzia di Belvedere M.mo, in persona del legale rappresentante pro-tempore con sede in via Giustino Fortunato, n. 68 - 87021 - Belvedere Marittimo (CS) tutte le somme fino alla concorrenza della somma precettata di € 6.640,6 aumentata della metà ai sensi dell'art. 546, comma 1 c.p.c., e quindi per complessivi € 9.960,9 a favore della sig.ra Fata Federica e dell'avv. Michele Rizzo.

A tale effetto per qualsiasi titolo, con le limitazioni di legge, fino alla concorrenza dell'importo del credito come sopra determinato pari ad € 9.960,9 comprensivo di interessi legali sino al saldo, al costo della notifica e alle spese del presente procedimento.

### HO INTIMATO

L'agenzia di Unicredit Banca di Belvedere M.mo, con sede in via Giustino Fortunato, n. 68 - 87021 - in persona del legale rappresentante pro-tempore, di non disporre delle somme pignorate senza ordine del Giudice sotto comminatoria delle sanzioni di legge, avvisando che, dal giorno della notifica del presente atto, sono soggetti relativamente alle cose ed alle somme da essa dovute al debitore e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà agli obblighi che la legge impone al custode.

### HO INGIUNTO, ALTRESI',

Al Comune di Belvedere M.mo in persona del sindaco pro-tempore, di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito sopra indicato i beni assoggettati all'espropriazione ed i frutti di essi

## HO INVITATO

la **Unicredit Banca**, Agenzia di Belvedere M.mo, con sede in via Giustino Fortunato, n. 68 - 87021 in persona del legale rappresentante pro-tempore, di comparire all'udienza sopraccitata per il pignoramento dei crediti di cui all'art. 545 c.p.c. comma III e IV, e, negli altri casi, a comunicare al sottoscritto difensore dell'istante la dichiarazione prescritta dall'art. 547 c.p.c. entro 10 giorni dalla notificazione del presente atto a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata ex art. 543 c.p.c., ferma restando la possibilità di rendere la dichiarazione direttamente in udienza.

Ho rivolto al debitore l'invito ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la prescritta dichiarazione di residenza o elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il Giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza, ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni ad esso dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso Giudice dell'Esecuzione mobiliare del Tribunale di Paola.

Ho avvertito inoltre il debitore che, ai sensi dell'art. 495 c.p.c., può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto rispettivamente al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che la relativa istanza sia da lui depositata in Cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c., unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti.

## IO SOTTOSCRITTO UFFICIALE GIUDIZIARIO

In pari tempo ho notificato l'atto di citazione che precede, mediante consegna di due distinte copie conformi dello stesso originale, come segue:

- 1) **alla Unicredit Banca**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, presso l'Agenzia di Belvedere M.mo, con sede in via Giustino Fortunato, n. 68 - 87021 - Belvedere Marittimo (CS);

- 2) **al Comune di Belvedere M.mo**, in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in via  **Fortunato, n. 65** Belvedere M.mo (CS) *a cura dell'esperto*

*DC 5/10/15  
4-2*  
*uff. pat. e att. D. De Luca  
Belvedere M.mo 15/10/15*

OMP. P.  
e.p.m. M.  
u. Avv. Jovani. I. u.

# Studio Legale Rizzo

Patrocinio nelle Magistrature Superiori

COPIA

Avv. Michele Rizzo  
Cassazionista

Via Indipendenza, 3 - 87022 - Cetraro M.na (CS)  
Tel. e Fax 0982-971597

e-mail: avv.michelorizzo@libero.it Pec: avv.micheleenricorizzo@puntopec.it

Avv. Vanina Serena Oliverio  
Cassazionista

Via Andrea Boffile, 2 - 00195 - Roma  
Tel. 06-39746768 - Fax. 06-99332357

e-mail: vaniaoliverio@libero.it Pec: vaniaserenaoilverio@ordineavvocatiroma.org

Avv. Concetta Erika Spaccarotella  
Praticante Avv. Emanuela Matta

e-mail: erikaspac@yahoo.it


Pec: avv. c.erikaspacarotella@pec.it

e-mail: mattaemanuela1985@libero.it

Pec: mattaemanuela@pec.it

## TRIBUNALE DI PAOLA ATTO DI PRECETTO

Per



- **FATA FEDERICA**, C.F.: FTAFRC96R56C588P, nata a Cetraro (CS) il 16.10.1996, elettivamente domiciliata in Cetraro (CS) alla Via Indipendenza, n. 3, presso lo studio dell'Avv. Michele Rizzo del Foro di Paola, che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata a margine del presente atto. L'Avv. Rizzo, dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al numero di fax 0982.971597 oppure a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: avv.micheleenricorizzo@puntopec.it
- **Avv. Michele Rizzo in proprio**, nato a Cosenza il 10.06.62, C.F.: RZZMHL62H10D086D e residente in Cetraro (CS) via Santa Maria di Mare, n.10, con domicilio eletto presso il suo studio in Cetraro (CS) Via Indipendenza, 3. L'Avv. Rizzo dichiara di voler ricevere le Comunicazioni di Cancelleria al numero di fax 0982.971597 oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata: avv.micheleenricorizzo@puntopec.it

Io sottoscritt FATA FEDERICA

Delego l'avv. Michele Rizzo a rappresentarmi e difendermi, con facoltà di farsi sostituire nel presente giudizio ed in ogni sua fase e grado nonché ad effettuare le eventuali transazioni inerenti, ratificando sin da ora il suo operato ed autorizzando altresì ad incassare somme e quietanzare, a proporre impugnazioni, a rinunciare agli atti ed accettare rinunce, a proporre domande riconvenzionale, a chiamare terzi in causa conferendogli ogni altro potere e facoltà previsti dalla legge e connessi con il mandato difensivo. Eleggo domicilio presso lo Studio Dell'avv. Michele Rizzo in Cetraro, alla Via Indipendenza, N. 3. Autorizzo il nominato procuratore al trattamento dei dati personali sensibili secondo le norme in vigore e per l'esclusivo espletamento del mandato.

Contro

**Comune di Belvedere M.mo**, in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in via G. Fortunato, n.65 Belvedere M.mo (CS)

Cetraro, li 20.07.2018

**In forza**

Della sentenza n. 592/17 - cron. n. 2315/17 - rep. n.192/17 resa dal Giudice di Pace di Paola nella causa n. 806/2016 R.G.N. munita di formula esecutiva e passaggio in giudicato in data 26.02.2018, notificata in data 27 febbraio 2018 e ricevuta in data 28 febbraio 2018;

FATA FEDERICA

La firma è vera ed autentica

F.to Avvocato Michele Rizzo

F.to Avv. Michele Rizzo

**Premesso**

- Che, la sig.ra Fata Federica conveniva in giudizio dinnanzi al Giudice di Pace di Paola - dott.ssa Turco - il Comune di Belvedere M.mo per sentire accertare

la sussistenza della responsabilità dell'ente comunale ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed in via gradata ai sensi dell'art. 2043 c.c., con vittoria di spese in favore del sottoscritto procuratore antistatario;

- Che, il giudizio veniva iscritto al n. 806/2016 R.G. e si concludeva con sentenza n. 592/2017, resa in data 19 giugno 2017, con la quale il Giudice di Pace dichiarava responsabile del sinistro, per cui era causa, il Comune di Belvedere M.mo e lo condannava al pagamento, in favore di Fata Federica, della somma di € 2.949,14 per i danni fisici subiti, con interessi da calcolarsi dalla domanda sino all'effettivo soddisfo nonché condannava il predetto convenuto al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.205,00, oltre spese anticipate, spese forfettarie al 15% IVA e CPA, come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
- Che, avverso la sentenza di cui sopra, non veniva proposta alcuna impugnazione, e passava in giudicato in data 26 giugno 2017, come da attestazione resa dalla cancelleria del Giudice di Pace in data 26 febbraio 2018;
- Che, suddetta sentenza veniva notificata all'ente comunale, munita di formula esecutiva e certificato di passaggio in giudicato in data 27 febbraio 2018 e ricevuta in data 28 febbraio 2018;
- che, nonostante la notifica del titolo, parte debitrice non provvedeva al pagamento del dovuto;
- che, peraltro, anche la nota pec del 14 giugno 2018, con la quale si sollecitava il pagamento del dovuto all'Ente, rimaneva priva di riscontro;
- che, è diritto ed interesse della parte istante e del sottoscritto procuratore recuperare le somme dovute in forza del titolo sopra richiamato;

Tutto ciò premesso, la sig.ra Fata Federica *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata nonché l'avv. Michele Rizzo in proprio quale procuratore

## INTIMANO E FANNO PRECETTO

Al Comune di Belvedere M.mo, in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in via G. Fortunato, n.65 Belvedere M.mo (CS) di pagare, nel domicilio eletto, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del presente atto, in favore delle parti istanti, le seguenti somme:

- per Fata Federica la somma:

Capitale:	€ 2.949,14
Interessi moratori dal 16/09/2013 al 20/07/2018:	€ 1.155,22
Capitale + interessi:	€ 4.104,36

capitale + interessi legali: € 4.104,36 + 217,50 (spese di registrazione sentenza N. 592/17) +  
compenso CTu 550,09= € 4.871,95

# Studio Legale Rizzo

Compenso ctu	-	377,00
- Spese Generali (15%)	-	56,55
- Altre Spese Imponibili	-	0,00
- Contr. Previdenziale (4%)	-	17,34
- <b>Totale Imponibile</b>	-	<b>450,89</b>
- I.V.A. (22%)	-	99,20
- Spese esenti ex art. 15 (DPR 633/72)	-	0,00
- <b>TOTALE</b>	-	<b>550,09</b>

## Per il procuratore avv. Michele Rizzo

	Compenso	Spese esenti	Spese non esenti
Spese legali liquidate in decreto:	€ 1.205,00	€ 98,00	-
Competenze atto di precetto:	€ 243,00		
<i>Totali:</i>	<i>€ 1.448,00</i>	<i>€ 98,00</i>	
Spese generali (15% sul compenso totale):			€ 217,20
Cassa Avvocati (4% su compenso e spese generali):			€ 66,61
IVA (22% sul totale imponibile):			€ 381,00
Totale competenze legali + spese e accessori:			€ 2.210,81
A dedurre ritenuta d'acconto 20% (su onorari e spese)			442,16
<b>Totale</b>			<b>€ 1.768,65</b>

Si preavverte il debitore che, in difetto di pagamento della complessiva somma di € 4.871,95 in favore di Fata Federica e di € 1.768,65 in favore del procuratore antistatario nel domicilio eletto entro dieci giorni dalla notifica del presente atto si procederà, decorso il termine intimato, ad esecuzione forzata anche presso terzi.

# *Studio Legale Rizzo*

Con avvertimento e diffida che in caso di mancato pagamento entro il suddetto termine si procederà ad esecuzione forzata ai sensi di legge, anche con le forme del pignoramento presso terzi.

Avverte la parte debitrice che, ex art. 480, comma 2 c.p.c., può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con la creditrice un accordo di composizione della crisi o proponendo alla stessa un piano del consumatore.

Cetraro, 20 luglio 2018

Avv. Michele Rizzo



# Studio Legale Rizzo

Patrocinio nelle Magistrature Superiori

Avv. Michele Rizzo  
Cassazionista

Via Indipendenza, 3 - 87022 - Cetraro M.na (CS)  
Tel. o Fax 0982-971597

e-mail: avv.michele.rizzo@libero.it Pec: avv.michele.rizzo@puntapee.it

Avv. Vanisa Serena Oliverio  
Cassazionista

Via Andrea Boffile, 2 - 00195 - Roma

Tel. 06-39746768 - Fax 06-99332357

e-mail: vanisaoliverio@libero.it Pec: vaniaserenaoiliverio@ordineavvocatiroma.org

Avv. Concetta Erika Spaccarotella  
Praticante Avv. Emanuela Matta

e-mail: erikaspac@yahoo.it

Pec: avv.c.erikaspaccarotella@pec.it

e-mail: mattaemanuela1986@libero.it

Pec: mattaemanuela@pec.it

## Relata di notifica ex lege 21 gennaio 1994 n. 53

Io sottoscritto avv. Michele Rizzo, del Foro di Paola, autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Paola, con provvedimento n. 32/2011 reg. Cron. del 16 maggio 2011, ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge n. 53 del 21 gennaio 1994 in tema di notifiche degli atti civili ed amministrativi e, per l'effetto a provvedere alle notifiche a mezzo dell'Ufficio Postale, attesta e dichiara di aver notificato il retro esteso

Atto di Precetto al:

**Comune di Belvedere Marittimo (CS)**, in persona del Sindaco p.t., con sede in via G. Fortunato, n. 65 - 87021 - Belvedere M.mo (CS), mediante il Servizio Postale, e precisamente mediante l'Ufficio Postale di Cetraro (CS), consegnando all'Ufficiale Postale addetto allo Sportello l'originale dell'atto e numero una copia, conforme dello stesso, sul quale l'addetto allo Sportello ha apposto il timbro di vidimazione previsto dall'art. 3, comma 2, legge n. 53 del 21 gennaio 1994, ed inserito la copia nella rispettiva busta per la spedizione a mezzo raccomandata a.r. recante il n. **76759164343-2** indirizzata al **Comune di Belvedere Marittimo (CS)**, in persona del Sindaco p.t., presso l'indirizzo sopra indicato .

Sulla busta, conforme al modello prestabilito dall'amministrazione Postale per la notifica a mezzo posta, sono stati apposti il numero del registro cronologico di cui all'art. 8 legge n. 53 del 21 gennaio 1994, depositato presso lo studio del sottoscritto e vidimato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Paola, recante il n. 32/2011, il timbro con il domicilio del sottoscritto avvocato e la firma dello stesso.

Cetraro, **24 LUG. 2018**

Avv. Michele Rizzo



*[Handwritten signature of Michele Rizzo]*

*[Handwritten signature of Michele Rizzo]*

MITTENTE

*Studio Legale*

*Avv. Marco Pignatelli*

Praticeria sede *Praticeria Pignatelli*  
Via Indipendenza, 3 - 87022 Cetrao Marina (CS)  
Tel. e Fax 0982 971597

NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI

Al sensi della legge 21/01/1994, n. 53

Autotizzazione

del Consiglio Ordine Avvocati di *Prova*

n. *39/11* del *2011*

N. *50-39/M* del Registro Cronologico

Firma dell'Avvocato notificante

Racc. N.

AG



76759164343-2

Postaraccomandata

AR

Posteitaliane

24.07.2018 10.1  
Euro 007.95

ID0767591643432 87021

21247 87022 CETRAO MARIN  
A (CS)

1-PT015334



Avvertenza: Il presente plico deve essere consegnato possibilmente ai domiciliari, con l'assistenza del servizio di esodo, purché il consegnatario non sia manifestamente affetto da malattia mentale e non abbia età inferiore ai quattordici anni. In mancanza delle persone suddette il plico può essere consegnato al portiere dello stabile o la persona che vincolata da rapporto continuativo, è tenuta alla distribuzione della posta al destinatario

*SRETT. LE*

*CORRIVE BI BELLEBELLE 1110  
IN RESAUA DEL SIMBONO P.  
Via G. FORRUVATO, 65  
87021 BELLEBELLE N.110  
(CS)*

# Studio Legale Rizzo

Patrocinio nelle Magistrature Superiori

Avv. Michele Rizzo  
Cassazionista

Via Indipendenza, 3 - 87022 - Cetraro M.ma (CS)  
Tel. e Fax 0982 971597

e-mail: avv.michele.rizzo@libero.it Pec: avv.michele.rizzo@puntapeo.it

Avv. Vanina Serena Oliverio  
Cassazionista

Via Andrea Belfiore, 2 - 00195 - Roma

Tel. 06-39746768 - Fax. 06-99332357

e-mail: vaninasoliverio@libero.it Pec: vaninasoliverio@ordinocavocatiroma.org

Avv. Concetta Erba Spaccarotella  
Praticante Avv. Emanuela Mattia

e-mail: erbakspao@gusho.it


Pec: avv.c.erbaspaccarotella@pec.it

e-mail: mattiaemanuela1986@libero.it

Pec: mattiaemanuela@pec.it

Spett.le

Comune di Belvedere M.mo,  
in persona del sindaco p.t.  
Via G. Fortunato, n. 65  
Belvedere M.mo (CS)  
Pec.....



PONTE / RAQ.

belvederemarittimo.cs.segreteria@pec.it

Alla c.a. Del dott. Daniele Ponte

Cetraro, 14 giugno 2018

Fata Federica- Comune di Belvedere M.mo - (13/14)

OGGETTO: Fata Federica, nata a Cetraro (CS) il 16.10.1996/ Comune di Belvedere M.mo - Liquidazione spese riportate nella sentenza n. 592/2017 - rep. n. 192/17 resa dal Giudice di Pace di Paola - dott.ssa Daniela Turco nella causa civile n. 806/2016 - passata in giudicato in data 26 febbraio 2018 e notificata il 27 febbraio 2018.

In nome, per conto e nell'interesse della sig.ra Fata Federica, in oggetto generalizzata, con riferimento alla sentenza n. 592/2017, sono a significare quanto segue.

Il Giudice di Pace di Paola in data 19.06.2017 emetteva la sentenza n. 592/17 con la quale condannava il Comune di Belvedere M.mo, al pagamento in favore di Fata Federica della somma di € 2.949,14 per i danni fisici subiti, con interessi da calcolarsi dalla domanda fino all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1205,00 oltre spese anticipate, spese forfettarie al 15%, IVA e C.P.A., come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario, ponendo altresì a carico di parte convenuta le spese di C.T.U., liquidate in € 377,00 (di cui € 300 già trattenuti a titolo di acconto) oltre oneri in favore del dott. Borsani.

Suddetta sentenza munita di formula esecutiva e passaggio in giudicato in data 26.02.2018, veniva notificata a Codesto ente in data 27.02.2018.

Ebbene, ad oggi, non si è provveduto al pagamento di quanto statuito, da determinarsi e calcolarsi nel seguente modo:

- **Fata Federica:** capitale + interessi legali: € 2.961,63 + 550,09 quale compenso CTU, così calcolato:

# Studio Legale Rizzo

Compenso ctu	377,00
<b>Spese Generali (15%)</b>	
Altre Spese Imponibili	0,00
Contr. Previdenziale (4%)	17,34
<b>Totale Imponibile</b>	<b>450,89</b>
I.V.A. (22%)	99,20
Spese esenti ex art. 15 (DPR 633/72)	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>550,09</b>

euro 3.511,72 ( 2.961,63 + 550,09) da versarsi tramite bonifico bancario sul conto corrente avente il seguente IBAN: IT76P0760116200001027192093 acceso presso ufficio Postale di Cetraro Marina (CS) intestato a Fata Federica;

euro 1.579,00, da versarsi tramite bonifico bancario sul conto corrente avente il seguente IBAN IT35E0306980681100000000232, intestato a Rizzo Michele acceso presso Banca Intesa San Paolo - agenzia di Cetraro (CS) Via L. De Seta, così calcolato:

Oonorari	€ 1.205,00
Spese generali ex art. 13 ( 15% su onorari )	€ 180,75
Cassa Avvocati ( 4% )	€ 55,43
<b>Totale Imponibile</b>	<b>€ 1.441,18</b>
<b>IVA 22% su Imponibile</b>	<b>€ 317,06</b>
Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72	€ 98,00
<b>Totale</b>	<b>€ 1.856,24</b>
A dedurre ritenuta d'acconto 20% (su onorari e spese)	€ 277,15
<b>Netto a pagare</b>	<b>€ 1.579,09</b>

Si precisa altresì che Codesto Ente è tenuto al pagamento delle spese di registrazione della sentenza nella misura di € 217,50, per come risulta dall' avviso di liquidazione dell'imposta ed irrogazione delle sanzioni dell'Agenzia delle Entrate che si allega alla presente, pertanto, qualora avesse già provveduto si richiede copia dell'avvenuto pagamento, in difetto, si chiede di accreditare anche suddetta somma alla Fata, così di poter provvedere alla registrazione. (Cfr. all.to1) Pertanto, alla luce di quanto sopra, con la presente, invito e diffido lo Spett.le Ente in indirizzo, al pagamento delle somme sopra richiamate in favore di Fata Federica e del sottoscritto procuratore entro e non oltre il 27.06.2018 preavvertendo che in difetto sarò costretto, al recupero forzato del credito, con aggravio di costi a Vostro esclusivo carico.

Cetraro, 14 giugno 2018.

Avv. Michele Rizzo

Allegati: C.N.T.

PROT. N. 110417

DEL 24/11/2017

**AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA  
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI**

AVVISO NUM. 2017/008/SC/000000592/0/001

DIREZIONE PROVINCIALE DI COSENZA  
UFFICIO TERRITORIALE DI PAOLA (TDL)

II DIRETTORE  
PROVINCIALE DE FRANCO FILOMENA

avverte

**FATA FEDERICA**  
NATA A CETRARO (CS) IL 16/10/1996  
DOMICILIATA IN  
C DA BERGAMOTTO 44 87020 ACQUAPPESA (CS)  
IN QUALITA' DI ATTRICE

C.F. FTAFR96R56C588P

che in relazione ALLA SENTENZA CIVILE N. 000000592/2017

DEL 23/06/17 EMESSO DAL GIUDICE DI PACE PAOLA

e per i seguenti motivi:

IMPOSTA DOVUTA AI SENSI DELL ART. 37 DEL D.P.R 131/1986 PER LA REGISTRAZIONE DEL PROVVEDIMENTO, CHE IN ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA ATTOREA DI RISARCIMENTO DANNI, CONDANNA PARTE CONVENUTA A CORRISPONDERE L'IMPORTO DI EURO 2.949,14 OLTRE INTERESSI, DETERMINATA NELLA MISURA MINIMA DI EURO 200,00 IN VIRTU' DEL COMBINATO DISPOSTO DELL ART. 41 E DELL ART. 8 DELLA TARIFFA PARTE PRIMA DEL T.U.R.

PARTI: FATA FEDERICA C/ COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO  
N.B. DOPO L'AVVENUTO PAGAMENTO SI PREGA DI FAR PERVENIRE LA RICEVUTA ALL'UFFICIO IN INSTAZIONE PER LA REGISTRAZIONE.

le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue:

REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP	109T	200,00
ENTR. EVENT. AG.DELLE ENTRATE	806T	17,50
TOTALE DOVUTO		217,50 EURO

IL FUNZIONARIO DELEGATO (\*)  
GIOVANNI CINELLI

(\*) FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE DE FRANCO FILOMENA

## INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Funzionario responsabile del procedimento **GIOVANNI CINELLI**

### 1) Termine e modalità di pagamento

Il contribuente deve effettuare entro 60 giorni dalla notifica di questo atto il versamento dell'importo dovuto presso banche, uffici postali o agenti della riscossione con il modello F23 che trova in allegato.

Se, al posto del modello allegato, utilizza quello disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o quello scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)), deve riportare tutti i dati del modello allegato, in particolare il numero di riferimento.

### ~~2) Mancato o tardivo pagamento~~

Se il contribuente non paga entro il termine sopra indicato, procederemo, come previsto dalla legge, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e verrà quindi emessa una cartella di pagamento dall'agente della riscossione.

### 3) Riesame in autotutela

Se ritiene che questo atto non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basa (art. 2 quater, Dl n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento. Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi a questo ufficio territoriale.

**La domanda di autotutela non sospende il termine per presentare ricorso al Giudice tributario.**

### 4) Ricorso

#### *Quando e come presentare il ricorso*

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1 al 31 agosto di ogni anno.

Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa. In tali casi, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato, per consentire lo svolgimento del procedimento di reclamo/mediazione. Decorso 90 giorni dalla presentazione del ricorso senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento. L'istituto del reclamo/mediazione garantisce tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 35% del minimo previsto dalla legge.

#### *A chi presentare il ricorso*

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente e notificato alla Direzione **PROVINCIALE** che ha emesso l'atto.

#### *Come notificare il ricorso*

La notifica può avvenire tramite:

- Ufficiale giudiziario (articoli 137 e ss. del Codice di procedura civile)
- consegna diretta alla stessa Direzione **PROVINCIALE** che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno
- solo per gli Uffici aventi sede nelle regioni in cui è stato attivato il processo tributario telematico, posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo reperibile sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)), secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi provvedimenti di attuazione.

#### *Dati da indicare nel ricorso*

- la Commissione tributaria provinciale

2017/008/SC/00000592/0/001

- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- la Direzione **PROVINCIALE** contro cui si presenta ricorso
- il numero dell'avviso di liquidazione
- i motivi del ricorso e, nel caso in cui venga formulata una proposta di mediazione, i motivi della proposta con la rideterminazione dell'ammontare della pretesa
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la categoria cui appartiene il difensore tra quelle dell'articolo 12 del Dlgs n. 546/1992
- l'incarico a norma del medesimo articolo 12, comma 7.

Se l'importo contestato è superiore a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è superiore a 3.000,00 euro), il contribuente deve essere assistito in giudizio da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'art. 12 del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, iscritti nei relativi albi professionali).

#### *Come costituirsi in giudizio*

Entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, il contribuente deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, depositando il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per posta, in plico raccomandato senza busta e con avviso di ricevimento. In caso di controversie di valore non superiore a 20.000 euro, il termine di 30 giorni per costituirsi in giudizio decorre dal novantesimo giorno successivo alla presentazione del ricorso. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1 al 31 agosto di ogni anno.

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta (o, solo per gli Uffici aventi sede nelle regioni in cui è stato attivato il processo tributario telematico, tramite PEC); in questo caso, il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata (o, solo per gli Uffici aventi sede nelle regioni in cui è stato attivato il processo tributario telematico, la ricevuta di PEC)
- la fotocopia dell'avviso di liquidazione, completa della documentazione relativa alla notifica
- la nota di iscrizione a ruolo, in cui devono essere indicati le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della controversia e la data di notifica del ricorso
- la documentazione relativa al contributo unificato.

Nel caso di notifica del ricorso tramite PEC (solo per gli Uffici aventi sede nelle regioni in cui è stato attivato il processo tributario telematico), il deposito del fascicolo deve avvenire mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria ([www.giustiziatributaria.gov.it](http://www.giustiziatributaria.gov.it)).

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Dlgs n. 546/1992) deve risultare da apposita dichiarazione resa nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (per versare il contributo presso le tabaccherie è necessario utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

**Importante:** se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, DPR n. 115/2002). La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

REFERENTE AL QUALE RIVOLGERSI PER INFORMAZIONI: ANNA MUNNO  
TEL. 0984/8453362 - FAX UFFICIO N. 0984/8453380



**NOTIFICA A MEZZO POSTA**  
**(ai sensi dell'art. 14 della Legge 20/11/1982, n. 890)**

Il presente atto viene spedito a mezzo dell'ufficio postale di:

**PAOLA (CS)**

tramite raccomandata con avviso di ricevimento n. RD

**78690581500-8**

---

---



Ufficio di

7646

N. .... cronologico del notificatore

FIRMA




### SERVIZIO NOTIFICAZIONE

AGENTE POSTALE

PER LE PERSONE FISICHE: La presente deve consegnarsi a mani del destinatario. Se questi è assente può essere consegnata a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario od a persona adulta alla casa od al servizio di esso, purché il consegnatario non sia manifestamente affetto da malattia mentale o non abbia età inferiore ai quattordici anni. In mancanza delle persone suddette il plico può essere consegnato al portiere dello stabile od a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è iscritta alla distribuzione della posta al destinatario.

PER LE SOCIETÀ ED ENTI: La presente deve essere consegnata alla Società o Ente destinatario e per esso al rappresentante legale o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni ovvero, in mancanza, alla persona al servizio del destinatario; in mancanza anche di questa, al portiere dello stabile ovvero alla persona tenuta per rapporto continuativo alla distribuzione della posta al destinatario.



APPLICARE SULLA BUSTA AG


FATA FEDERICA

C.DA BERGAMOTTO 44

87020

ACQUAPPESA

(CS)



**Calcolo Interessi Legali****Capitale: € 2.949,14**

Data Iniziale: 05/04/2016

Data Finale: 20/09/2019

Interessi: Nessuna capitalizzazione

<b>Dal:</b>	<b>Al:</b>	<b>Capitale:</b>	<b>Tasso:</b>	<b>Giorni:</b>	<b>Interessi:</b>
05/04/2016	31/12/2016	€ 2.949,14	0,20%	270	€ 4,36
01/01/2017	31/12/2017	€ 2.949,14	0,10%	365	€ 2,95
01/01/2018	31/12/2018	€ 2.949,14	0,30%	365	€ 8,85
01/01/2019	20/09/2019	€ 2.949,14	0,80%	263	€ 17,00

Totale colonna giorni: 1263

Totale interessi legali: € 33,16

**Capitale + interessi legali: € 2.982,30**